

Codice A1817B

D.D. 24 giugno 2022, n. 1901

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'installazione di un pontile galleggiante in Comune di Stresa, Isola dei Pescatori (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mappale 2 del Foglio 2. Istante: Sig. Ruffoni Stefano in qualità di legale rappresentante della Società GILLO S.a.s. di Ruffini S. & C. - Pratica SUAP: n 01471380038-14062022-151



ATTO DD 1901/A1817B/2022

DEL 24/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'installazione di un pontile galleggiante in Comune di Stresa, Isola dei Pescatori (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mappale 2 del Foglio 2.

Istante: Sig. Ruffoni Stefano in qualità di legale rappresentante della Società GILLO S.a.s. di Ruffini S. & C. - Pratica SUAP: n 01471380038-14062022-151

In data 16/06/2022 con PEC prot. n° REP_PROV_VB/VB-SUPRO/0020596 (prot. di ricevimento n. 25500/A1817B del 16/06/2022) il Sig. Ruffoni Stefano in qualità di legale rappresentante della Società GILLO S.a.s. di Ruffini S. & C. ha presentato, tramite il SUAP (Camera di Commercio del Cusio e del Basso Verbania), al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'installazione di un pontile galleggiante in Comune di Stresa, Isola dei Pescatori (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mappale 2 del Foglio 2.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici di competenza, pervenuti direttamente dal SUAP firmati digitalmente oltre agli elaborati integrativi trasmessi dal professionista, a seguito del sopralluogo del 22/06/2022, firmati digitalmente dall'Arch. A. Montani pervenuti in data 23/06/2022 con protocollo di ricevimento n° 26539/A1817B, in base ai quali è previsto il mantenimento delle opere in argomento e l'occupazione dell'area di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo, dell'esame degli elaborati iniziali nonché di quelli integrativi presentati, il mantenimento delle opere in argomento e l'occupazione dell'area sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon

regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Buffoni Stefano, in qualità di rappresentante legale della Società GILLO S.a.s. di Ruffini S. & C. possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento del pontile galleggiante su area demaniale a lago del Lago Maggiore del Comune di Stresa, Isola dei Pescatori (VB) antistante le aree censite al N.C.T. mappale 2 del Foglio 2.

Le opere dovranno essere mantenute nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file degli elaborati ricevuti e integrativi firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondosso (considerando intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni facendo particolare attenzione in quanto l'area di posizionamento del pontile è particolarmente soggetta a forti sollecitazioni da parte del vento e delle acque del Lago Maggiore;
3. i sistemi di ancoraggio del pontile galleggiante dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e in caso di forte vento e/o forte moto ondosso;
4. il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
5. gli ancoraggi e le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, catene, pali, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
6. il molo affianco del quale viene posizionato il pontile non risulta in condizioni ottimali, si richiede quindi al fine del suo utilizzo di effettuare, nel più breve tempo possibile (sempre previo

nulla osta ai fini idraulici di questo Settore), tutte le operazioni di manutenzione necessarie per una fruizione in piena sicurezza;

7. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
8. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
9. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, inclusi quelli derivanti da concessioni in essere, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
10. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

I funzionari estensori:

Ing. F. Campagnoni

Arch. D. Dimauro

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'